

V E N E Z I A

19. Aprile 1798.

**A**D oggetto che negli affari da trattarsi dai Consigli di Chioggia si proceda con ordine, e che le deliberazioni, da prendersi siano legittimate da una superiore autorità, il Governo Generale nomina, e destina il Giudice Civile di detta Città a presiedere in qualità di Regio delegato alle adunanze degli indicati pubblici Corpi, dichiarando, che non dovrà permettere, che si prendano deliberazioni, che non siano comprese nelle ordinarie facultà degli anzidetti pubblici Corpi, e che qualora le circostanze consigliassero di appigliarsi a qualche straordinaria provvidenza, o per imposizione di gravezze, o per altro titolo dovranno i Consigli rivolgersi alla Reggia Commissione Camerale in coerenza degli Articoli XIII. XIV., e seguenti del Proclama 31. Marzo prossimo passato; Si compromette il Governo, che il Giudice corrisponderà alla fiducia, che si è avuto nel nominarlo alle ispezioni di cui